



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

### Premessa

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;

Il Consiglio Comunale di Pura dispone:

### CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

#### Art. 1 Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

#### Art. 2 Autorità competenti

- <sup>1</sup> La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- <sup>2</sup> Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile" in funzione del credito stanziato.
- <sup>3</sup> Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- <sup>4</sup> Il Municipio può pubblicare in forma anonima a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati.

<sup>5</sup> Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>6</sup> Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

### **Art. 3 Campi di applicazione**

<sup>1</sup> Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente.

Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in vigore.

<sup>2</sup> Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

## **CAPITOLO II PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE**

### **Art. 4 Procedura**

<sup>1</sup> La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".

<sup>2</sup> A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

<sup>3</sup> La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

<sup>4</sup> Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

### **Art. 5 Condizioni di incentivazione**

<sup>1</sup> Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

<sup>2</sup> Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".

<sup>3</sup> Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

- <sup>4</sup> L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità dei crediti stanziati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del preventivo. Eventuali richieste di incentivo che superano i crediti annuali stanziati vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.
- <sup>5</sup> Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- <sup>6</sup> Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

## **Art. 6 Incentivi definiti in base al reddito e accesso a dati fiscali**

- <sup>1</sup> Per gli incentivi calcolati in funzione delle disponibilità economiche viene preso in considerazione il reddito netto fiscalmente imponibile del richiedente sommato a quelli dei membri che compongono l'economia domestica. Fa stato l'ultima decisione di tassazione del richiedente e dei membri dell'economia domestica. In assenza della notifica di tassazione si applicheranno per analogia le disposizioni inerenti al calcolo del reddito disponibile residuale (art.5ss Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000, RL 6.4.1.2). In questo ambito, nel calcolo del reddito lordo mensile si dovrà tenere conto di tutte le entrate (alimenti, assegni familiari, assegni integrativi, rendite delle assicurazioni sociali) percepite direttamente e non comprese nel reddito computabile ai sensi dell'art.6 cpv.3 Laps.
- <sup>2</sup> Per gli inventivi stabiliti in base al reddito, il richiedente deve fornire gratuitamente alla Cancelleria comunale, che agisce per delega municipale, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti (in particolar modo le decisioni di tassazione dell'imposta cantonale).

## **CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 7 Diritto sussidiario**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

### **Art. 8 Entrata in vigore**

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

*Approvato dal Municipio con risoluzione municipale nr. 869 /2022 del 21 febbraio 2022.  
Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Pura in data 28 marzo 2022 (MM 781) e  
dalla Sezione degli Enti Locali in data 21 luglio 2022.*